

Prot. 7844
10/12/2018



Tribunale Federale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 30 novembre 2018 alle ore 15.00, presso la Sede federale in Roma, viale Tiziano n. 70, con i seguenti componenti

- Avv. Mauro Di Natale – Presidente
- Avv. Enza Tania Cassandro - componente
- Avv. Carlo Rombolà - componente

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 43.6 del Regolamento di Giustizia la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare RAD n. 3/2018 a carico del Sig. Domenico LODIGIANI della Associazione Sportiva Dilettantistica Alexandria Kronosport

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore Federale con atto di richiesta di applicazione della sospensione cautelare ex art. 41.2 del regolamento di Giustizia del 18/07/2018, depositato il 19/07/2018, con prot. 5317, premettendo: - di avere ricevuto una segnalazione relativa al comportamento tenuto dal tesserato Domenico LODIGIANI della ASD Alexandria Kronosport in occasione della manifestazione denominata Giro d'Italia di Handbike 2018 svoltasi a Prato il 14/07/2018; - che con e-mail del 17/07/2018 il Presidente della Asd Alexandria Kronosport informava che alcuna attività di cronometraggio era stata autorizzata per tale manifestazione; - che, anche il Presidente Regionale del Piemonte con e-mail del 17/07/2018 comunicava che alcuna attività di cronometraggio era stata autorizzata per la suindicata manifestazione; - che la segnalazione ricevuta dal Presidente federale ed inoltrata alla Procura segnalava il comportamento tenuto dal

tesserato Lodigiani Domenico, il quale in occasione della manifestazione denominata Giro d'Italia di Handbike svoltasi a Prato il 14/07/2018 avrebbe svolto l'attività di cronometraggio in assenza di incarico da parte dell'organo competente e senza alcuna autorizzazione rilasciata dal Presidente Federale e ciò veniva suffragato dalle e-mail del Presidente regionale del Piemonte e del Presidente della ASD Alexandria Kronosport che confermavano come alcuna autorizzazione era stata rilasciata al tesserato per svolgimento di attività di cronometraggio per la suddetta manifestazione;

- che il comportamento del Lodigiani ha violato gli art. 1.1. degli Organi di Giustizia Federale, l'art. 6.1 dello Statuto Federale, l'art. 2 del codice di comportamento sportivo e l'art. 15.3 del regolamento organico;
- che sussistono gravi e concordanti indizi di colpevolezza che il tesserato predetto abbia svolto l'attività di cronometraggio in occasione della suindicata manifestazione sportiva, in assenza di formale incarico ed autorizzazione alla luce delle comunicazioni inviate alla Procura e della documentazione fotografica acquisita;
- che sussiste il concreto ed attuale pericolo che il tesserato commetta illeciti della stessa specie evidenziandosi la spregiudicatezza della condotta sopra descritta per fini personali ed, inoltre, la non occasionalità della condotta che si evince dalla documentazione fotografica acquisita da cui emerge che il Lodigiani svolge attività di cronometraggio assieme al Gabellotti Claudio, già sanzionato per le medesime violazioni disciplinari dal Tribunale Federale in data 07/07/2018 nel RAD 01/2018; tanto premesso il Procuratore Federale ha chiesto al Tribunale Federale l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva e federale per il tesserato sig. Domenico Lodigiani, tesserato per l'A.S.D. Alexandria Kronosport.

In data 19/07/2018 veniva trasmesso al Presidente del Tribunale Federale, il fascicolo relativo al procedimento R.G. Proc. 3/2018.

Il Presidente, con decreto del 21/07/2018, disponeva la convocazione per il 23/07/2018

ore 18.00 in audioconferenza del Tribunale Federale all'esito della quale l'organo collegiale applicava a carico del sig. Sig. Domenico LODIGIANI la misura cautelare della sospensione da ogni attività di cronometraggio per la durata di giorni sessanta, decorrenti dall'iscrizione nel registro delle azioni disciplinari, disponendo, nel contempo, ai sensi dell'art. 41.3 del regolamento di giustizia l'audizione del sig. Lodigiani Domenico per la data del 26 luglio 2018 ore 11.00 presso la sede della Federazione Italiana Cronometristi di viale Tiziano n. 70 a Roma, da svolgersi anche in audioconferenza da attivarsi presso la sede federale.

In data 26/07/2018 alle ore 12.00 in audioconferenza si svolgeva l'audizione del sig. Lodigiani Domenico come relativo verbale ed all'esito della stessa il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, confermava, con ordinanza depositata il 27/07/2018, l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della sospensione.

Con atto di deferimento a giudizio del 26/10/2018, il Procuratore Federale sulla base di tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nella richiesta di applicazione della misura cautelare del 18/07/2018, ha contestato all'incolpato la violazione dell'art. 1.1. del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, dell'art. 6.1 dello Statuto Federale, dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni e dell'art. 15.3 del Regolamento Organico, per avere svolto l'attività di cronometraggio, di elaborazione e di visualizzazione dei dati, privo di incarico e senza alcuna autorizzazione rilasciata dal Presidente Federale.

Il Presidente del Tribunale Federale, con apposito decreto, disponeva la convocazione dell'incolpato per l'adunanza del 30 novembre 2018.

All'udienza celebratasi il 30 novembre 2018 era presente il Procuratore Federale, non è comparso l'incolpato che non ha nominato alcun difensore.

Alla predetta udienza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di rinvio che era stata avanzata dall'incolpato in data 12/11/2018 e 26/11/2018, non essendo stata documentata l'indifferibilità degli asseriti impegni professionali e non era obbligatoria

la presenza dell'imputato all'udienza a cui, in ogni caso, non avrebbe avuto diritto a partecipare, se non assistito da un difensore.

Il Procuratore Federale esponeva i fatti oggetto del giudizio riportandosi al proprio atto di deferimento, illustrando le ragioni poste a fondamento della responsabilità dell'incolpato e valutata la gravità della sua condotta, avendo lo stesso svolto attività di cronometraggio in concorrenza con la Federazione insieme ad altro ex tesserato già sanzionato per lo stesso illecito disciplinare, ha chiesto l'applicazione della radiazione. Il Tribunale, previa acquisizione ai sensi dell'art. 44.1 del Reg. degli Organi di Giustizia della comunicazione del 23/09/2018 con cui il sig. Lodigiani ha rassegnato le proprie dimissioni da cronometrista, si è ritirato per deliberare.

Il Collegio, visto l'atto di rinvio a giudizio con cui il Procuratore federale ha ritenuto integrata la violazione da parte dell'incolpato delle norme di cui all'art. 1.1. del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, all'art. 6.1 dello Statuto Federale, all'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni e all'art. 15.3 del Regolamento Organico, esaminata la documentazione in atti, nonché il verbale di audizione del 26/07/2018 del sig. Lodigiani Domenico, ritiene l'incolpato responsabile dei fatti contestati.

Dalla documentazione prodotta da parte del Procuratore federale si evince la presenza del sig. Lodigiani Domenico associato presso la A.S.D. Alexandria Kronosport, alla manifestazione denominata "Giro d'Italia Handibike" unitamente al sig. Gabellotti Claudio ex tesserato della FICR (associazione di Torino).

Dalle foto prodotte si evince come sia il Gabellotti Claudio che il Lodigiani Domenico fossero intenti ad espletare attività di cronometraggio e centro classifiche impegnati nell'utilizzo di personal computer ed indossando il Lodigiani anche un porta-tesserino identificativo al collo che non lascia dubbi sulla circostanza che lo stesso fosse impegnato in un'attività ufficiale nella manifestazione denominata Giro d'Italia

Handbike - tappa di Prato del 14/07/2018.

Tale ricostruzione risulta, altresì, avvalorata dalla circostanza che il Gabelotti Claudio è stato recentemente sanzionato, con la sospensione di anni uno, con sentenza del Tribunale Federale depositata in data 07/07/2018 nel procedimento RAD 01/2018, per avere effettuato attività di cronometraggio in una manifestazione sportiva in assenza di autorizzazione.

E' stato confermato dalle e-mail del Presidente regionale del Piemonte, del Presidente dell'ASD Alexandria Kronosport, nonché dallo stesso Presidente federale della FICR che il sig. Lodigiani Domenico non è stato autorizzato ad effettuare attività di cronometraggio nella manifestazione denominata "Giro d'Italia Handbike" nella tappa di Prato del 14/07/2018;

Alla luce del compendio probatorio così sintetizzato, il Collegio ritiene dunque che sia stato provato il comportamento illegittimo dell'incolpato.

Si ritiene, infatti, che le fonti di prova acquisite e prodotte dalla Procura Federale confermino che il Sig. Lodigiani in data 14/07/2018, nel corso della manifestazione denominata "Giro d'Italia Handbike" nella tappa di Prato, abbia svolto attività di cronometraggio, di elaborazione e di visualizzazione dei dati, senza aver ricevuto un incarico da parte dell'Organo competente e senza alcuna autorizzazione rilasciata dal Presidente Federale.

Il Tribunale ritiene innegabile che l'attività svolta dal sig. Lodigiani Domenico in data 14 luglio 2018 sia stata una vera e propria attività di cronometraggio, che lo Statuto Federale definisce quale *"la funzione di determinare con la massima precisione e nel rispetto del principio di terzietà i risultati cronometrici ottenuti da squadre o da singoli atleti per percorrere le distanze o le prove a tempo previste per le diverse competizioni e di redigere le conseguenti classifiche"*.

E sempre secondo lo Statuto l'attività è svolta utilizzando gli appositi strumenti ed

apparati tecnici di proprietà personale ovvero della Federazione o di terzi.

In proposito deve poi osservarsi come elemento rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'incolpato sia la circostanza che sia il Presidente regionale del Piemonte, che il Presidente dell'ASD Alexandria Kronosport, nonché dallo stesso Presidente Federale della FICR abbiano affermato di non aver dato alcun incarico o, comunque di non avere autorizzato chicchessia, ad effettuare attività di cronometraggio alla manifestazione in parola.

Pertanto, il Sig. Lodigiani si trovava alla manifestazione in questione senza avere titolo per svolgere attività di cronometraggio, non avendo ricevuto alcun incarico dal competente organo della Federazione Italiana Cronometristi .

Non possono essere ritenute attendibili e credibili le giustificazioni fornite dal Lodigiani nel corso della propria audizione del 26/07/2018, che, viceversa, a parere del Collegio, per la loro evidente contraddittorietà, confermano lo svolgimento di attività di cronometraggio da parte dell'incolpato.

In particolare, nel corso dell'audizione il sig. Lodigiani ha prima riferito che *“non è a conoscenza di chi ha svolto quel giorno il servizio di cronometraggio, né di chi ha materialmente compilato le classifiche della tappa perchè la sua postazione era lontana”*, mentre successivamente ha riferito che *“in una delle due occasioni in cui era sotto la postazione con il sig. Gabellotti ha indossato le cuffie, ma solo perchè era curioso di sentire cosa si sentiva al passaggio degli atleti”*, con ciò ammettendo sostanzialmente che certamente il Gabellotti era uno degli addetti al servizio cronometraggio.

Il racconto del sig. Lodigiani di avere indossato le cuffie, senza che tale circostanza fosse documentata da foto in atti, ed il suo tentativo di spiegarne il motivo è un ulteriore riprova che l'incolpato nell'occasione svolgesse in realtà attività di cronometraggio.

Tra l'altro, la giustificazione addotta dal Lodigiani in relazione alla sua presenza nella postazione a cui era addetto il Gabellotti, ove ha riferito di avere anche indossato le cuffie per sentire cosa accadeva al passaggio degli atleti, non si ritiene credibile considerato che il sig. Lodigiani è un cronometrista da diversi anni e conosce perfettamente i sistemi di cronometraggio per come si evince dalla descrizione effettuata dallo stesso della strumentazione utilizzata nel corso della tappa di Prato (rilevazione di tempi su circuito stradale utilizzando un sistema di transponder), e quindi non è assolutamente plausibile la giustificazione addotta in relazione al motivo dell'utilizzo (per mera curiosità) da parte sua delle cuffie, collegate al sistema di cronometraggio.

Anche la circostanza riferita dal Lodigiani di avere distribuito i trasponder, che rappresentano una parte dell'attrezzatura di cronometraggio utilizzata (per stessa ammissione dell'incolpato) per la rilevazione dei tempi, rappresenta un'ulteriore conferma del reale ruolo ricoperto dallo stesso nella suddetta manifestazione.

Infatti la distribuzione dei transponder ai concorrenti è un'attività che viene effettuata da parte dei cronometristi, quale conoscitore della strumentazione e non certamente da parte di altri soggetti.

Non può quindi rappresentare un elemento di discolpa per il Lodigiani, la circostanza che lo stesso sia indicato nell'organigramma della manifestazione Giro d'Italia Handbike con il ruolo di staff Segreteria e protocollo, ben potendosi ritenere, viceversa, che tale indicazione sia stata utilizzata per giustificare la sua presenza in questa tappa per svolgere in realtà il servizio cronometraggio, non potendo certo essere lo stesso essere indicato con il ruolo di cronometrista, considerato che non aveva alcuna autorizzazione a svolgere il servizio cronometraggio dal parte dei competenti organi della FICR.

Conclusivamente l'utilizzo delle cuffie collegate al sistema di cronometraggio riferito

dal Lodigiani, nonché il suo ruolo di persona addetta alla consegna ed al ritiro dei transponder dallo stesso ammesso, in uno alla foto, prodotta dalla Procura, che lo ritrae unitamente al Gabellotti ognuno dinanzi ad un computer tra loro interfacciati e collegati alla strumentazione di cronometraggio (per come è dato evincere dalla presenza di altra attrezzatura e numerosi cavi e collegamenti) costituiscono, unitamente all'altra documentazione prodotta dalla Procura federale, elementi sufficienti a ritenere la responsabilità dell'incolpato.

Sul punto appare ulteriormente significativo anche il fatto che il Lodigiani, in data 23 settembre 2018, abbia rassegnato le dimissioni, con l'intento di sottrarsi volontariamente all'eventuale irrogazioni di sanzioni nei suoi confronti.

Conclusivamente il Collegio, per quanto sopra esposto, ritiene provata la violazione delle norme di cui all'art. 1.1. del Regolamento di Giustizia ed art. 2 del codice di comportamento sportivo, e degli art. 15.3 e 22.1 dello Statuto Federale, così come delle disposizioni generali programmatiche di cui all'art. 6.1. dello Statuto e dell'art. 1 del codice di comportamento sportivo e dell'art. 1.3. del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 15.1 lett. c) e 15.3 del Regolamento Organico che sanciscono il dovere dei cronometristi tesserati di accettare tutte le norme federali e di osservare le norme statutarie, regolamentari e della giustizia e del codice di comportamento sportivo, nonché il rispetto da parte di ogni tesserato dei doveri di lealtà, correttezza e decoro, conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie.

In relazione alla quantificazione della sanzione il Collegio ritiene eccessiva la quantificazione della sanzione proposta dal Procuratore Federale essendo emerso lo svolgimento dell'attività di cronometraggio da parte del Lodigiani solo nella tappa di Prato del "Giro d'Italia Handbike" e non essendo stata fornita alcuna prova di svolgimento di attività di cronometraggio in altre tappe della medesima manifestazione o di altro tipo di manifestazioni e ritenendo di non discostarsi dalla sanzione

recentemente irrogata per fatti simili nel procedimento RAD I/2018, dispone
l'applicazione della sanzione della sospensione di un anno.

Per quanto sopra esposto il Tribunale, ritiene il sig. Domenico Lodigiani responsabile
dei fatti a lui ascritti


PQM

il Tribunale, ritenuto il Sig. Domenico Lodigiani responsabile degli addebiti contestati,
irroga allo stesso la sanzione della sospensione per anni uno dall'esercizio dell'attività
di cronometraggio ai sensi dell'art. 5.1 lett. c) del Regolamento degli Organi di
Giustizia.


Dispone la trasmissione della presente decisione all'Organo competente affinché
provveda ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto Federale nei confronti dell'incolpato.

Al sensi dell'art. 43.6 del R.d.G., il Tribunale si riserva il deposito delle motivazioni
nel termine di 10 gg.

Il Tribunale Federale

Avv. ~~Milano~~ 

Avv. Enza Tania Cassandro



Avv. Carlo Rombati

